

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**ARTICOLO 1  
Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della L. 27/12/2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 25/9/1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449.

**ARTICOLO 2  
Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale Comunale all'IRPEF è il Comune di Montelupo Fiorentino, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e in osservanza delle vigenti disposizioni di Legge in materia.

**ARTICOLO 3  
Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono i titolari di redditi rilevanti ai fini IRPEF aventi domicilio fiscale nel Comune di Montelupo Fiorentino alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

**ARTICOLO 4  
Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello **0,8** (zero virgola otto) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/5/2002.

**ARTICOLO 5  
Esenzioni**

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).

2. Se il reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche supera la soglia di esenzione di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

#### ***ARTICOLO 6*** ***Modalità di versamento***

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata direttamente al comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1 comma 143 della L. 27/12/2006 n. 296.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360.

#### ***ARTICOLO 7*** ***Sanzioni ed interessi***

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a saldo, dell'addizionale comunale all'IRPEF, si provvederà all'applicazione delle norme di legge vigenti in materia.

#### ***ARTICOLO 8*** ***Efficacia***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.